

**DECRETO LIQUIDITA'** – DECRETO N. 23 DEL 8.04.2020  
**FOCUS MISURE**

**Gentile Cliente,**

il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il **DECRETO LIQUIDITA'** contenente misure urgenti riguardanti, tra le altre, l'accesso al credito e il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese.

**Premessa**

Il provvedimento è il **sesto intervento d'urgenza** adottato per affrontare l'**emergenza epidemiologica**, contiene misure analoghe a quelle adottate da altri importanti Paesi (es. Germania, Francia, Spagna) e tiene anche conto delle modifiche approvate a livello europeo in tema di aiuti di Stato.

Più in dettaglio, il decreto ha **4 principali finalità**, evidenziate di seguito.

1. [ACCESSO AL CREDITO](#)
2. [MISURE PER LA CONTINUITA' AZIENDALE](#)
3. [MISURE FISCALI E CONTABILI](#)
4. [MISURE SETTORI RILEVANZA STRATEGICA](#)

Analizziamo in seguito **le prime 3 misure di maggiore interesse**, facendo un focus sui principali provvedimenti contenuti.

## 1 ACCESSO AL CREDITO

---

Le garanzie statali sui prestiti bancari sono un capitolo centrale del decreto Liquidità. Capitolo diviso a sua volta in **due canali di accesso**:

1. la società pubblica **Sace** (parte del polo Cdp), soprattutto per le imprese più grandi
2. **Fondo di garanzia per le Pmi** (Mediocredito Centrale e ministero dello Sviluppo) che è più mirato a imprese fino a 499 dipendenti.

I prestiti garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi, **occorre ancora l'autorizzazione della Ue**, l'aggiornamento di alcune procedure interne di banche e Sace e l'aggiornamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia.

### Il canale SACE

---

Si prevedono **tre fasce**.

- ✓ **Garanzia statale che copre il 90%** del prestito per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi.
- ✓ **Garanzia all'80%** per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti in Italia.
- ✓ **Copertura al 70%** per imprese con fatturato oltre 5 miliardi.

In ogni caso, l'importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore tra il **25% del fatturato 2019** ed il doppio dei **costi del personale** dell'impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l'impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività).

### I vincoli, i costi e la durata

Ad ogni modo, l'impresa beneficiaria (o altre imprese del medesimo gruppo) **non potrà distribuire dividendi** o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020. L'azienda, poi, sarà chiamata ad assumere l'impegno a **gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**. Dovrà inoltre rispettare una **clausola made in Italy**, cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

I prestiti vanno restituiti in **sei anni**, con preammortamento possibile fino a due anni. **Le commissioni** sono differenziate.

Per le Pmi, in rapporto all'importo garantito, sono pari a **0,25%** il primo anno, **0,5%** il secondo e terzo, **1%** dal quarto al sesto. Per le imprese più grandi sono invece pari a **0,5%** dell'importo garantito il primo anno, **1%** secondo e terzo, **2%** dal quarto al sesto.

## **Il canale Fondo di Garanzia**

---

In questo caso la **garanzia di base sarà del 90%**, per importo massimo garantito di 5 milioni di euro. I finanziamenti avranno **durata massima di 6 anni** con un importo limitato.

Si sale al **100% per finanziamenti fino a 25mila euro**, e comunque entro il **25% dei ricavi**, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi.

**Per questa categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito**, basta un'autocertificazione sui ricavi. **La restituzione** è in sei anni con inizio del rimborso del rimborso **non prima di due anni**.

### **Per chi ha ricavi fino a 3,2 milioni**

Sempre con il Fondo di garanzia è prevista una garanzia al **90% che può arrivare al 100%** se l'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (**Confidi**). In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese, **fino a 499 dipendenti**, che abbiano **ricavi fino a 3,2 milioni**. E comunque **entro il 25% del fatturato**, quindi entro un prestito di 800mila euro.

Serve un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.

### **I costi, la durata e le procedure**

Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, **l'accesso è gratuito**. Come detto, per i prestiti fino a 25mila euro, non ci sarà valutazione del merito di credito del beneficiario. Per le altre categorie, prestiti al 90% o prestiti al 90% Stato+10% Confidi, **ci sarà comunque un'istruttoria bancaria anche se alleggerita**.

**Si valuterà infatti solo la struttura economica-finanziaria** dell'azienda con esclusione della valutazione andamentale, che è quella relativa agli ultimi sei mesi quindi quella che più può risentire della crisi in corso.

## 2 MISURE PER LA CONTINUITA' AZIENDALE

---

Il decreto prevede una serie di **misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese** nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

### Riduzione del capitale per perdite

---

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e **fino al 31 dicembre 2020**, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, **non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale** (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

### Principi di redazione del bilancio

---

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, **è possibile operare una valutazione** delle voci di **bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente** alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l'ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

### Finanziamento dei soci alla società

---

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e **fino al 31 dicembre 2020**, non opera il meccanismo di **postergazione del rimborso** dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò **al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci** nell'accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).

### Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

---

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo **dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore** del presente decreto, e ad ogni

altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data **sono sospesi per lo stesso periodo**. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

**L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.**

La sospensione opera su:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti in caso di mancanza di autorizzazione o difetto di provvista;
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno.

**I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020** fino alla data di entrata in vigore del presente decreto **non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio**; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto.

## **Differimento entrata in vigore Codice Crisi Impresa**

---

L'entrata in vigore delle disposizioni dettate dal **Codice per la Crisi d'Impresa** (tra le quali quelle che prevedono l'abbassamento dei limiti dimensionali previsti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo) viene **posticipata al 1° settembre 2021**.

### 3 MISURE FISCALI E CONTABILI

---

Si interviene con norme urgenti per il **rinvio di adempimenti fiscali e tributari** da parte di lavoratori e imprese

#### Sospensione dei versamenti tributari – soggetti con fatturato fino a 50 milioni di Euro

---

I contribuenti che contemporaneamente:

- ✓ Svolgono attività **d'impresa, arte o professione**
- ✓ Hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa **in Italia**
- ✓ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto hanno realizzato **ricavi o compensi fino a 50 milioni di Euro**
- ✓ Hanno subito una **diminuzione** dei ricavi/compensi nel mese di marzo e aprile pari almeno al **33% rispetto agli stessi mesi del 2019**

hanno diritto alla sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei seguenti termini di versamento:

1. Ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali regionali e comunali
2. Iva
3. Contributi previdenziali e assistenziali
4. Premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020** oppure rateizzando quanto dovuto in un massimo di 5 rate mensili di pari importo da corrispondere sempre a partire dal mese di giugno 2020.

#### Sospensione dei versamenti tributari – soggetti con fatturato superiore a 50 milioni di Euro

---

I contribuenti che contemporaneamente:

- ✓ Svolgono attività **d'impresa, arte o professione**
- ✓ Hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa **in Italia**
- ✓ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto hanno realizzato ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di Euro**
- ✓ Hanno subito una **diminuzione** dei ricavi/compensi nel mese di marzo e aprile **pari almeno al 50%** rispetto agli stessi mesi del 2019

hanno diritto alla sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei seguenti termini di versamento:

5. Ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali regionali e comunali;
6. Iva;
7. Contributi previdenziali e assistenziali;
8. Premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'**unica soluzione entro il 30 giugno 2020** oppure rateizzando quanto dovuto in un massimo 5 di rate mensili di pari importo da corrispondere sempre a partire dal mese di giugno 2020.

## **Ritenute sul reddito da lavoro autonomo e sulle provvigioni – proroga della sospensione**

---

Ai contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia e che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 hanno realizzato **ricavi e compensi non superiori a 400.000 Euro**, non si applicano le ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni percepite tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020.

La sospensione può essere applicata solo se nel periodo precedente a quello di percepimento del ricavo/compenso si sono sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute non operate dovranno essere versate in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** o in 5 rate mensili di pari importo a partire sempre dal mese di luglio.

## **I acconto IRPEF, IRES ed IRAP**

---

**È prevista la possibilità** di determinare l'importo del I acconto dovuto a titolo di I acconto IRPEF, IRES e IRAP per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 con il **metodo previsionale**.

**In questo caso**, se gli acconti versati dovessero risultare insufficienti (e quindi la dichiarazione dovesse risultare con un saldo a debito) ma gli acconti versati dovessero risultare pari almeno all'80% di quanto si sarebbe versato applicando le regole ordinarie (ovvero il metodo storico sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno 2019), **non sono dovute sanzioni né interessi**.

## **Versamenti prorogati al 20 marzo – rimessione in termini**

---

**I contribuenti che**, per effetto delle disposizioni precedenti, avrebbero dovuto effettuare i versamenti fiscali e previdenziali **entro il 20 marzo** (invece della scadenza originaria del 16 marzo) possono effettuare il versamento di

quanto dovuto, qualora non vi avessero già provveduto, **entro il 16 aprile 2020** senza l'applicazione né di sanzioni né di interessi.

## Proroga del termine per la consegna delle CU

---

È stato prorogato al **30 aprile** il termine, originariamente previsto per il 31 marzo) **per la consegna ai lavoratori dipendenti e autonomi** delle Certificazioni Uniche relative ai redditi corrisposti nel 2019.

## Proroga del termine per l'invio telematico delle CU

---

È prevista la possibilità di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche di cui al punto precedente **entro il 30 aprile 2020** senza l'applicazione di sanzioni.

Si ricorda che resta ferma la possibilità di inviare le Certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata entro il termine di presentazione del modello 770/2020 (ovvero **entro il 02/11/2020**).

## Proroga della validità del "DURC FISCALE"

---

I c.d. **"DURC fiscali"** rilasciati dall'Agenzia delle Entrate **prima del 29 febbraio 2020** sono da considerare **validi fino al 30 giugno 2020**.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – proroga dei termini di versamento

## Proroga dei termini versamento bollo su fatture elettroniche

---

È prevista la proroga del termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche da applicarsi nel modo seguente:

- ✓ **Se l'importo** dovuto relativamente alle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2020 **è inferiore a 250,00 Euro** ma l'imposta dovuta per il I e II trimestre 2020 è superiore alla medesima soglia, allora l'imposta di bollo può essere versata **entro il 20 luglio 2020**.
- ✓ Se l'importo dovuto relativamente alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri 2020 **è inferiore a 250,00 Euro**, allora l'imposta può essere versata **entro il 20 ottobre 2020**.

Restano invece invariati i termini di versamento per l'imposta di bollo relativa al **III e IV trimestre 2020** previsti rispettivamente per il 20 ottobre 2020 e per il 20 gennaio 2021.

Ricordiamo anche la possibilità di versare l'imposta di bollo con due versamenti semestrali (**16 giugno e 16 dicembre**) qualora l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo non superi l'importo annuo di 1.000,00 Euro.



## Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

---

È stata estesa l'agevolazione introdotta dal Decreto "Cura Italia" alle spese sostenute per l'acquisto di:

- ✓ **Dispositivi di protezione individuale** (mascherine, visiere e occhiali protettivi, guanti, tute di protezioni e calzari, ecc.)
- ✓ **Altri dispositivi di sicurezza** volti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi)
- ✓ **Acquisto di detergenti mani e disinfettanti**

Ricordiamo che il credito d'imposta spetta nella **misura del 50%** delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, **fino ad un massimo di 20.000 Euro**.

## Proroga dei termini per le agevolazioni "prima casa"

---

Sono sospesi per il periodo che va **dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020** i seguenti termini da rispettare per non perdere l'agevolazione "prima casa":

- ✓ Il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro cui è necessario trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'abitazione stessa;
- ✓ Il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale;
- ✓ Il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione precedente ancora in suo possesso.

**Lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento.**

Cordiali saluti  
Procida Vivone & Partners